

N. 11756/2019 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **11756/2019 R.G.**
promossa da **S. SRL**

contro **K. H.**

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

vista la concorde istanza dei difensori (l'avv. Luigi Carlutti del Foro di Bologna, per l'attrice; l'avv. Stefano Brandolini del Foro di Milano, per il convenuto) depositata il 2 novembre 2020;

rilevato che i difensori hanno esposto in premessa che: <<1. *le parti hanno preso atto dell'emergenza sanitaria in corso e delle norme di distanziamento sociale imposte*; 2. *le parti sono a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza*>>;

ritenuto che la concorde istanza, volta alla trattazione scritta dell'udienza 5 novembre 2020, merita accoglimento e rende superfluo il preavviso (allo stato richiesto) di trenta giorni;

p.q.m.

autorizza il deposito in via telematica, entro il 4 novembre 2020, di sintetica nota scritta sulle istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., già depositate;

dispone che la già fissata udienza 5 novembre 2020 si svolga secondo la modalità della **trattazione scritta** ex art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (applicabile per effetto della proroga al 31 dicembre 2020 disposta dall'art. 1, 3° co., lettera a) e lettera b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, e così in relazione al nuovo art. 33-bis dell'allegato 1 al d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**;

rinnova l'invito ad una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 3 novembre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

